

BLACK LIST (S)



1. "Black list": Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF

D.M. del 4 maggio 1999 - Min. Finanze

- " Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze;"

Decreto del 27/07/2010 Articolo 2 - emesso da: Min. Economia e Finanze

Alderney	Andorra	Anguilla	Antigua e Barbuda	Antille Olandesi	Aruba
Bahamas	Bahreïn	Barbados	Belize	Bermuda	Brunei
Abrogato	Costa Rica	Dominica	Emirati Arabi Uniti	Ecuador	Filippine
Gibilterra	Gibuti	Grenada	Guernsey	Hong Kong	Isola di Man
Isole Cayman	Isole Cook	Isole Marshall	Isole Vergini Britanniche	Jersey	Libano
Liberia	Liechtenstein	Macao	Malaysia	Maldive	Abrogato
Maurizio	Monserrat	Nauru	Niue	Oman	Panama
Polinesia Francese	Monaco	San Marino	Sark (Sercq)	Republic of Seychelles	Singapore
Saint Kitts e Nevis	Saint Lucia	Saint Vincent e Grenadine	Svizzera	Taiwan	Tonga
Turks e Caicos	Tuvalu	Uruguay	Vanuatu	Samoa	

Scambio di informazioni tra gli stati membri dell'UE

– Paesi membri dell'Unione Europea

Francia	Germania	Italia	Paesi Bassi
Danimarca	Irlanda	Regno Unito	Grecia
Portogallo	Spagna	Finlandia	Svezia
Cipro	Estonia	Lettonia	Lituania
Malta	Polonia	Repubblica Ceca	Slovacchia
Slovenia	Ungheria		

Scambio di informazioni tra gli stati membri dell'UE

– Paesi e territori associati:

Andorra	Anguilla	Aruba	Antille Olandesi	Guernsey
Isola di Man	Isole Cayman	Isole Turks e Caicos	Isole Vergini britanniche	Jersey
Liechtenstein	Montserrat	Monaco	San Marino	Svizzera

Il regime sanzionatorio

Omessa presentazione della dichiarazione di capitali detenuti in paesi black list	dal 240% al 480% dell'imposta sul capitale riqualificato come reddito prodotto in Italia
Infedele dichiarazione di capitali detenuti in paesi black list	dal 200% al 400% dell'imposta sul capitale riqualificato come reddito prodotto in Italia
Mancata compilazione del quadro RW sezione II	dal 10% al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati e confisca di beni di corrispondente valore
Mancata compilazione del quadro RW sezione III	dal 10% al 50% dell'ammontare degli importi non dichiarati

Scudo fiscal ter

– ELENCO DEI PAESI DAI QUALI ERA POSSIBILE EFFETTUARE LA REGOLARIZZAZIONE

<i>Australia</i>	<i>Finlandia</i>	<i>Lussemburgo</i>	<i>Repubblica Ceca</i>
<i>Austria</i>	<i>Francia</i>	<i>Malta</i>	<i>Romania</i>
<i>Belgio</i>	<i>Germania</i>	<i>Messico</i>	<i>Slovacchia</i>
<i>Bulgaria</i>	<i>Giappone</i>	<i>Norvegia</i>	<i>Slovenia</i>
<i>Canada</i>	<i>Grecia</i>	<i>Nuova Zelanda</i>	<i>Spagna</i>
<i>Cipro</i>	<i>Irlanda</i>	<i>Paesi Bassi</i>	<i>Stati Uniti</i>
<i>Corea del Sud</i>	<i>Islanda</i>	<i>Polonia</i>	<i>Svezia</i>
<i>Danimarca</i>	<i>Lettonia</i>	<i>Portogallo</i>	<i>Turchia</i>
<i>Estonia</i>	<i>Lituania</i>	<i>Regno Unito</i>	<i>Ungheria</i>

26 Paesi membri del UE (in carattere Times New Roman)

2 Paesi dello Spazio Economico Europeo (in carattere Courier New)

8 Paesi che consentono lo scambio di informazioni (in carattere Calibri Corps)

2. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini delle CFC

- Articolo 1 - Stati a regime fiscale agevolato : Si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney	Brunei	Isole Cayman	Liechtenstein	Saint Kitts e Nevis	Tuvalu
Andorra	Filippine	Isole Cook	Macao	Salomone	Vanuatu
Anguilla	Gibilterra	Isole Marshall	Maldiva	Samoa	
Antille Olandesi	Gibuti	Isole Turks e Caicos	Malesia	Saint Lucia	
Aruba	Grenada	Isole Vergini britanniche	Montserrat	Saint Vincent e Grenadine	
Bahamas	Guatemala	Isole Vergini statunitensi	Nauru	Sant'Elena	
Barbados	Guernsey	Jersey	Niue	Sark	
Barbuda	Herm	Kiribati	Nuova Caledonia	Seychelles	
Belize	Hong Kong	Libano	Oman	Singapore	
Bermuda	Isola di Man	Liberia	Polinesia francese	Tonga	

2. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini delle CFC

Articolo 2 - Altri stati a regime agevolato.

1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- 3) Abrogato;
- 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

2. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini delle CFC

Articolo 3 - Stati a regime fiscale agevolato con limiti soggettivi e oggettivi.

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:
 - Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
 - Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;

2. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini delle CFC

-abrogato
- Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
- Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
- Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
- Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
-abrogato

2. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini delle CFC

- Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
- Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
- Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
- Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
- Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

2. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini delle CFC

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

2. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini delle CFC

- Art.167 c. 5 del TUIR

Le disposizioni del comma 1 (i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato residente in Stati o territori non White List, sono imputati per trasparenza ai soggetti residenti "in Italia" in proporzione alle partecipazioni da questi ultimi detenute) non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

- a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;
- b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis (White List).....

2. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini delle CFC

- ALTRI STATI: Art. 167 c. 8 Bis del TUIR

La disciplina di cui al comma 1 (CFC) si applica anche allorquando i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia.[...]

Ruling Preventivo

- Art. 167 c.5b del TUIR

“... il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.”

- Art. 167 c.8 Ter del TUIR

Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5.

3. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi

- Articolo 1 - Stati a regime fiscale privilegiato : [...], si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney	Brunei	Isole Cayman	Liechtenstein	Saint Kitts e Nevis	Tuvalu
Andorra	Filippine	Isole Cook	Macao	Salomone	Vanuatu
Anguilla	Gibilterra	Isole Marshall	Maldiva	Samoa	
Antille Olandesi	Gibuti	Isole Turks e Caicos	Malesia	Saint Lucia	
Aruba	Grenada	Isole Vergini britanniche	Montserrat	Saint Vincent e Grenadine	
Bahamas	Guatemala	Isole Vergini statunitensi	Nauru	Sant'Elena	
Barbados	Guernsey	Jersey	Niue	Sark	
Barbuda	Herm	Kiribati	Nuova Caledonia	Seychelles	
Belize	Hong Kong	Libano	Oman	Singapore	
Bermuda	Isola di Man	Liberia	Polinesia francese	Tonga	

3. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi

Articolo 2- Altri Stati

Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
 - 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
 - 3) ...abrogato;
 - 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
- 4-bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

3. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi

Articolo 3- Soggetti e attività

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:
 - Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
 - Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;
 - Abrogato;

3. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi

- Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
- Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
- Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
- Abrogato;

3. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi

- Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
- Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;
- Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
- Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
- Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

3. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

3. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi

- Art.110 c.11 del TUIR

11. "Le disposizioni di cui comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi"

3. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi

NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI:

SOCIETA DI CAPITALI 2011	PERIODO D'IMPOSTA 2010 REDDITI QUADRO RF
<i>Agenzia entrate</i>	<i>Determinazione del reddito impresa</i>
<i>Risultato del conto economico</i>	
<i>RF 4 A) UTILE</i>	
<i>RF 5 B) PERDITA</i>	
<i>Variazioni in aumento</i>	
<i>RF 7</i>	
<i>RF 8</i>	
<i>RF 30 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato</i>	<i>€ 34.540,00</i>
<i>RF 33 G) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO</i>	<i>€ 34.540,00</i>
<i>Variazioni in diminuzione</i>	
<i>RF 34</i>	
<i>RF 35</i>	
<i>RF 52 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato</i>	<i>€ 34.540,00</i>
<i>RF 55 H) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</i>	<i>€ 34.540,00</i>

3. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi

- ART 110, COMMA 11 DEL TUIR: LE CAUSE ESIMENTI

Oltre all'indicazione nella dichiarazione dei redditi di cui sopra, il regime di indeducibilità può essere derogato qualora il contribuente fornisca la prova, nel corso dell'accertamento, che :

- (1) le imprese estere svolgano prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero
- (2) le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

3. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi

Sul primo punto, l'elenco della documentazione idonea a provare la sussistenza di almeno una delle due esimenti si può ricavare dalla circolare dell'agenzia delle entrate 23 maggio 2003, n.29/E, che fa riferimento a :

- il bilancio,
- la certificazione del bilancio,
- il prospetto descrittivo dell'attività esercitata,
- i contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività,
- la copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati,
- i contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte,
- i conti correnti bancari aperti presso gli istituti di credito locali,
- gli estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate,
- la copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici,
- le autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali.

3. Black List : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi

- Sul secondo punto, la RM 16.3.2004 n. 46 ha precisato che il contribuente dovrà, pertanto, acquisire e conservare "tutti i documenti utili per poter risalire alla logica economica sottesa alla scelta di instaurare rapporti commerciali con un fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata. È utile sottolineare come tale scelta imprenditoriale deve essere sorretta da una valida giustificazione di tipo economico a beneficio della specifica attività imprenditoriale, connessa - in modo particolare - con l'entità del prezzo praticato, la qualità dei prodotti forniti e la tempistica e puntualità della consegna".

Il regime sanzionatorio

- A partire dal 1 gennaio 2007, l'omessa o incompleta indicazione nel mod. Unico delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con fornitori black-list (per i quali sussistono almeno una delle condizioni esimenti) non è più punita con l'indeducibilità degli stessi costi bensì con una sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000 (art. 8, comma 3-bis, D. Lgs. 18-12-1997, n.471).

4. Black list : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della comunicazione delle operazioni con stati e territori black list

- ... "i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001."

4. Black list : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della comunicazione delle operazioni con stati e territori black list

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

I soggetti obbligati alla comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi black list o ricevute dai medesimi soggetti, sono tutti i “soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto”.

SOGGETTI OBBLIGATI:

- Soggetti residenti esercenti attività di impresa o arti e professioni, titolari di partita IVA
- Enti non commerciali limitatamente alle attività commerciali
- Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
- Soggetti non residenti identificati in Italia (*).

4. Black list : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della comunicazione delle operazioni con stati e territori black list

ELENCO DELLE OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Nell'ambito delle operazioni IVA effettuate con operatori economici localizzati in Paesi black list rilevano:

- Le cessioni di beni, gli acquisti e le prestazioni di servizi effettuati e ricevuti da e verso soggetti UE / Extra-UE, ivi comprese le importazioni e le esportazioni nonché le importazioni e le esportazioni precedute dall'introduzione dei beni o dalla custodia degli stessi presso un deposito iva (art. 50 bis del D.L. n°331 del 1993) e le operazioni assimilate alle esportazioni e relativi servizi internazionali (art.9 DPR 633/72);

4. Black list : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della comunicazione delle operazioni con stati e territori black list

- le prestazioni territorialmente non rilevanti : le prestazioni rese a operatore economico extra Ue e le prestazioni ricevute da operatori residenti in Paesi black list territorialmente non rilevanti (artt. 7, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies D.P.R.633/1972), a prescindere che per esse non sorgano obblighi di registrazione ai fini IVA;
- Rappresentante fiscale e stabile organizzazione : le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale (o della stabile organizzazione) di un operatore economico avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, qualora il rappresentante (o la stabile organizzazione) sia nominato in un Paese non incluso nella black list; l'obbligo sussiste anche se il rappresentante (stabile organizzazione) è situato nel territorio italiano;
- Soggetti non residenti identificati tramite una stabile organizzazione UE di un operatore residente in un paese Black List

4. Black list : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della comunicazione delle operazioni con stati e territori black list

PERIODICITÀ DELLA COMUNICAZIONE

- Periodi trimestrali, per soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- Periodi mensili, per soggetti che hanno superato la suddetta soglia.

4. Black list : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della comunicazione delle operazioni con stati e territori black list

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE :

- Entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (mensile o trimestrale).

4. Black list : Stati fiscalmente privilegiati ai fini della comunicazione delle operazioni con stati e territori black list

IL REGIME SANZIONATORIO DELLA COMUNICAZIONE

	TERMINI	MODALITÀ	SANZIONI	RAVVEDIMENTO
RETTIFICA Di una comunicazione già inviata	Entro la fine del mese successivo alla scadenza del termine per l'invio della comunicazione originaria	Comunicazione integrativa (barrando apposita casella sul frontespizio)	NO	NO
RETTIFICA/ OMESSA COMUNICAZIONE	Entro un anno dall'errore o dall'omissione	Nuova comunicazione oppure Prima comunicazione	Da € 516 a € 4130	SI

Allegato 1: I paesi vicini : La Svizzera



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni A

Accordo sulla fiscalità del risparmio / statistica dal 01.01.2008 al 31.12.2010

UE – ritenuta di imposta (art. 1 dell'accordo) quota del 75 % per paese (art. 8 dell'accordo)

	montante in CHF 31.12.2008	montante in CHF 31.12.2009	n
Austria	13'400'732.55	9'015'681.47	
Belgio	25'318'596.15	16'213'424.77	
Bulgaria	793'729.10	398'071.52	
Cipro	1'373'690.95	646'008.41	
Danimarca	2'316'585.87	1'520'753.60	
Estonia	396'052.46	195'032.72	
Finlandia	1'202'544.98	877'818.75	
Francia	72'270'337.33	52'255'293.03	
Germania	136'734'768.52	109'273'962.18	
Grecia	15'042'759.47	7'951'029.06	
Irlanda	1'765'794.08	968'927.36	
Italia	142'703'313.41	122'981'381.57	
Lettonia	536'476.93	292'127.36	
Lituania	186'168.34	229'697.81	
Lussemburgo	2'130'321.32	1'448'405.34	
Malta	740'581.85	511'892.18	
Paesi Bassi	19'918'841.48	13'201'432.41	
Polonia	4'109'761.25	2'452'693.29	
Portogallo	8'319'445.94	6'358'103.06	
Regno Unito	43'631'996.51	17'578'072.92	

Allegato 1 (seguito): I paesi vicini : La Svizzera

UE – numero di comunicazioni (art. 2 dell'accordo) e totale degli interessi lordi per paese

	numero 2008	interessi in CHF 31.12.2008	numero 2009	interessi in CHF 31.12.2009	numero 2010
Austria	459	16'812'420.11	367	15'184'455.41	394
Belgio	662	32'380'163.96	687	22'304'731.95	863
Bulgaria	10	995'690.00	15	1'488'566.00	16
Cipro	182	4'342'748.46	170	8'870'172.10	156
Danimarca	72	1'130'978.45	67	926'881.70	74
Estonia	3	98'121.00	4	54'295.00	3
Finlandia	54	598'754.52	70	548'693.78	74
Francia	1'406	18'014'958.16	1'448	13'997'188.16	1'899
Germania	34'141	505'471'014.14	23'874	434'867'588.55	27'496
Grecia	70	3'911'875.98	70	1'698'265.36	365
Irlanda	83	3'203'066.12	95	3'794'015.75	145
Italia	579	16'213'236.25	589	17'998'746.77	642
Lettonia	3	108'119.80	9	92'774.87	7
Lituania	3	43'075.00	6	42'373.71	13
Lussemburgo	37	233'605.29	36	278'128.59	38
Malta	233	5'225'252.78	207	3'261'623.06	203
Paesi Bassi	1'287	44'849'560.06	1'346	30'920'083.35	1'692
Polonia	140	4'527'370.63	129	3'933'859.17	126
Portogallo	122	4'590'533.32	136	6'259'585.13	241
Regno Unito	2'547	134'595'113.32	2'797	85'740'868.63	2'723
Repubblica ceca	119	5'706'201.98	121	3'068'051.80	127
Romania	23	1'723'983.47	30	1'083'954.26	32
Slovacchia	7	102'384.25	16	112'400.37	31

Allegato 2: Module RW



PERSONE FISICHE
2011
agenzia
Entrate

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MODULO RW
Investimenti all'estero e/o
trasferimenti da, per e sull'estero

Mod.

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento			
1 ragione e denominazione	2 nome		
RW1	Codice Stato estero del trasferimento 5	Codice mezzo di pagamento 4	Codice operazione 7
		Data 8 giorno : mese : anno	
1		2	
5	4	7	8
1		2	
5	4	7	8

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2010

Codice Stato estero	Codice operazione	Importo
1	2	3
RW4		
RW5		
RW6		
RW7		
RW8		
RW9		


Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2010

Codice Stato estero	Tipo di trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAS	Cod. del IBAN
1	2	3	4	5
RW10				
		Data 7 giorno : mese : anno		
1	2	3	4	5
4		7	8	9
RW11				

Allegato 4 : I paesi vicini : La Francia

Anguilla	Guatemala	Niue	Iles Turques-et-Caiques
Belize	Iles Cook	Panama	Oman
Brunei	Iles Marshall	Philiippines	
Costa Rica	Liberia	Saint-Kitts-et-Nevis	
Dominique	Montserrat	Sainte-Lucie	
Grenade	Nauru	Saint-Vincent et les Grenadines	

Allegato 7: Comunicazione Black list

 **MODELLO DI COMUNICAZIONE AVENTI SEDE, RESIDENZA O DC**
Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999

TIPO DI COMUNICAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>
Periodo di riferimento	Anno _____ Mes _____
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA _____ Indirizzo di posta elettronica _____
Persone fisiche	Cognome _____ Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di _____ giorno _____ mese _____ anno _____
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale _____
Soggetti non residenti	Stato estero di residenza _____
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore _____ Cognome _____ Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di _____ giorno _____ mese _____ anno _____ Comune (o Stato estero) di residenza anagrafica _____ Frazione, via e numero civico _____
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	Indicare il numero di moduli _____
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario _____
Riservato all'intermediario	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione _____ Data dell'impegno _____ giorno _____ mese _____ anno _____

Allegato 7 (seguito): Comunicazione Black list

